Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Mercoledì, 8 agosto 1928 - ANNO VI — Numero 184

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2237.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1772.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, concernente la proroga dei termini stabiliti dal R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per il riordinamento dei servizi e l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1579, concernente la proroga dei termini stabiliti dal R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, per il riordinamento dei servizi e l'epurazione del personale dipendente dai comuni di Bari e di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 2238.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1773.
Modificazione del primo comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione ed alla nomina delle Commissioni censuarie comunali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, è sostituito il seguente:

« I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle finanze per il comune di Roma e dal prefetto della provincia per gli altri Comuni, e gli altri per metà dal Governatore per il comune di Roma e dal podestà per gli altri Comuni, e per l'altra metà dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di:

80 nei Comuni che hanno popolazione superiore a 250,000 abitanti;

60 nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

40 in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

20 in quelli che superano i 3000 abitanti;

15 negli altri.

« La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2239.

LEGGE 28 giugno 1928, n. 1776.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, col quale si concede alle ditte fabbricanti di automobili l'importazione in franchigia da dazio doganale e da tassa di vendita della benzina, del petrolio e degli oli minerali greggi destinati al consumo per il collaudo delle vetture automobili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2240.

LEGGE 28 giugno 1928, n. 1777.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge del 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2241.

LEGGE 28 giugno 1928, n. 1778.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2242.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 1786.

Modificazioni alla tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere di ammissione alla Borsa merci di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il regolamento per la esecuzione di essa, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 621, che stabilisce la tariffa dei diritti e degli atti di segreteria della Borsa merci di Venezia;

Veduta la proposta 13 giugno 1928-VI del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capoverso *b*) del R. decreto 25 marzo 1926, n. 621, è sostituito col seguente:

b) rilascio di tessere: diritto annuo:

per le ditte, società commerciali, istituti di credito:
per 1 ammissione nominativa, L. 75;
per 2 ammissioni nominative, L. 150;
per ogni ammissione in più, L. 30;
per i fattorini (ciascuno), L. 15;
mediatori in genere, L. 50;
pubblici mediatori e periti commerciali ed industriali inscritti nei ruoli consigliari, L. 30;
per le tessere con validità temporanea la tassa dovuta è in ragione di L. 5 per ogni riunione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 9. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2243.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 1789.
Iscrizione del porto di Procida nella terza classe della seconda categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 30 novembre 1927 - Anno VI, con la quale il podestà del comune di Procida chiede che il porto di Procida, attualmente appartenente alla quarta classe della seconda categoria, sia iscritto alla terza classe della categoria medesima;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio superiore della marina mercantile, il Consiglio del commercio ed il Consiglio di Stato;
Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, ed il regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il porto di Procida è iscritto nella terza classe della seconda categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 12. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2244.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1800.
Provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale del servizio telefonico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a favore degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale telefonico dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei soli riguardi degli impiegati ed agenti già addetti ai servizi telefonici di Stato, collocati in disponibilità dal 1° luglio 1926, o successivamente, per effetto del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, e del R. decreto 20 maggio 1926, numero 871, e che in tale posizione si trovavano al 30 giugno 1928, i quali siano invalidi o mutilati di guerra appartenenti alle prime otto categorie, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata, in eccezione alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, che fanno divieto di comunque aumentare il personale di Stato in servizio effettivo, per qualsiasi titolo o causa anche anteriore al 20 agosto 1926, ad esercitare, stante la mancanza di ruoli per i quali sia applicabile il primo comma dell'art. 89 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la facoltà di cui al 2° comma dell'articolo stesso.
La riammissione del personale predetto deve essere preceduta dal parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il richiamo in attività di servizio del personale di cui all'art. 1 avrà luogo con decorrenza dal 30 giugno 1928 - VI ed il personale stesso verrà collocato nei ruoli e gradi previsti dall'ordinamento, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, in corrispondenza ai gradi già coperti al 30 giugno 1926, seguendo per tale collocamento le norme stabilite dagli articoli 19, 21, 22, 23, 24 e 25 dell'ordinamento medesimo.
Il collocamento in parola sarà effettuato nei posti vacanti nei singoli gradi da conferire ed, occorrendo, anche in soprannumero, per non oltre 64 fra impiegati ed agenti, salvo successivo riassorbimento.

Art. 3.

Allorquando avranno effetto le assunzioni di personale per contratto a termine, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinamento

approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e dopo avvenuta la sistemazione del personale previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 39 dell'ordinamento medesimo, sarà data la precedenza nelle assunzioni medesime, e mediante concorsi speciali da bandire nei luoghi ove più si manifesti deficienza di impiegati o di agenti, al personale telefonico ex combattente, collocato a riposo dopo il biennio di disponibilità, ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 23. — SIROVICH.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Derndich di Ida Eugenia nato a Trieste il 17 dicembre 1894 e residente a Trieste, via Manzoni, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Derndich è ridotto in « Dardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Eugenio Devetach fu Giuseppe nato a Trieste il 3 agosto 1878 e residente a Trieste, Servola, via dei Vigneti, n. 630, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Eugenio Devetach è ridotto in « Devetti »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Devetach nata D'Agnolo fu Angelo, nata il 31 dicembre 1882, moglie;
2. Ada di Eugenio, nata il 9 agosto 1908, figlia;
3. Ermete di Eugenio, nato il 27 dicembre 1913, figlio;
4. Sergio di Eugenio, nato il 1° agosto 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Guglielmo Gall fu Sebastiano nato a Capodistria il 10 gennaio 1899 e residente a Ronchi dei Legionari, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Galli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Gall è ridotto in « Galli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Adele Gall nata Visintin fu Angelo, nata il 17 dicembre 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Emilio Gelcich di Giovanni nato a Trieste il 21 aprile 1902 e residente a Firenze (Caserma Bagno Risoli), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Gelcich è ridotto in « Gelsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Gherdol di Luigi nato a Trieste il 10 agosto 1897 e residente a Trieste, via Bonomo, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gherdol è ridotto in « Gardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Gherdol fu Antonio nato a Trieste il 2 luglio 1876 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, n. 972, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Gherdol è ridotto in « Gardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Gherdol nata Buchler fu Antonio, nata il 25 luglio 1876, moglie;
2. Giorgio di Luigi, nato 23 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Gherdol di Luigi nato a Trieste il 22 giugno 1906 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, n. 972, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ruggero Gherdol è ridotto in « Gardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Giacich fu Antonio nato ad Abbazia il 15 giugno 1887 e residente a Pogliane del Carnaro, n. 135, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giulio Giacich è ridotto in « Giacchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Silvestra Giacich nata Lettis fu Francesco, nata il 1° gennaio 1885, moglie;
2. Icilio di Giulio, nato il 23 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Giuppanovich fu Matteo nato a Sinj (Dalmazia) il 13 aprile 1885 e residente a Trieste, via Ginnastica, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giuppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Giuppanovich è ridotto in « Giuppani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bianca Giuppanovich nata Kragl fu Luigi, nata l'8 novembre 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Corac vedova Griesser fu Giovanni nata a Cernagora (Dalmazia) il 10 ottobre 1850 e residente a Trieste, via Giotto, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Corazzi » e « Grisseri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Corac vedova Griesser sono ridotti in « Corazzi » e « Grisseri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Ines Heinrich di Luigi nata a Trieste il 19 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Vettor Carpaccio, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arrighi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Francesca Ines Heinrich è ridotto in « Arrighi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Lucia Heinrich di Luigi nata a Trieste il 14 marzo 1902 e residente a Trieste, via Vettor Carpaccio, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arrighi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Luicia Henrich è ridotto in « Arrighi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Holzer fu Giuseppe nato a Vienna il 2 gennaio 1888 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 68, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Selvani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Holzer è ridotto in « Selvani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Elisa Holzer nata Rossi fu Antonio, nata il 16 novembre 1893, moglie;
2. Elisa Fedora di Giuseppe, nata il 9 luglio 1915, figlia;
3. Giovanni di Giuseppe, nato il 30 marzo 1920, figlio;
4. Federico di Giuseppe, nato il 23 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kapun di Fracensco nato a San Lorenzo del Pasenatico l'8 maggio 1894 e residente a Trieste, via Coroneo, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Capponi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kapun è ridotto in « Capponi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 16 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla nel distretto di Sergipe (Brasile);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dai porti del distretto di Sergipe (Brasile) sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924, modificata con decreto Ministeriale 18 luglio 1928.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 23 luglio 1928-VI i signori Marcoz Giulio Ettore e Marcoz Emiro fu Giovanni Battista, notai residenti ed esercenti l'uno ad Aosta e l'altro ad Etroubles, sono stati accreditati presso l'Intendenza di finanza di Aosta per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 25 luglio 1928-VI il sig. dott. Cisternino Tommaso fu Andrea notaio residente ed esercente in Frosinone è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.